

Causa T-48/89

Fernando Beltrante e altri contro Consiglio delle Comunità europee

« Dipendenti — Spese di viaggio
per persone equiparate a figli a carico »

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 26 settembre 1990 495

Massime della sentenza

- 1. Dipendenti — Statuto — Applicazione — Conclusione del collegio dei capi delle amministrazioni — Carattere non vincolante nei confronti dell'autorità che ha il potere di nomina (Statuto del personale, art. 110, comma terzo)*
- 2. Dipendenti — Rimborso spese — Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine — Rimborso delle spese sostenute per persone equiparate ad un figlio a carico — Presupposto — Residenza nella sede di servizio del dipendente (Statuto del personale, art. 71; allegato VII, art. 8)*
- 3. Dipendenti — Parità di trattamento — Nozione — Rimborso forfettario delle spese di viaggio — Presupposti per la concessione — Presupposti diversi per i figli a carico e per le persone equiparate — Ammissibilità (Statuto del personale, allegato VII, art. 8)*

1. Una conclusione adottata dal collegio dei capi delle amministrazioni nell'ambito delle « consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni » previste dall'art. 110, terzo comma, dello Statuto, allo scopo di definire una prassi amministrativa uniforme quanto all'interpretazione d'una delle sue disposizioni, non vincola l'autorità che ha il potere di nomina quando essa emana atti individuali in attuazione di quest'ultima disposizione.
2. Il dipendente cui spetta l'assegno di famiglia fruisce del rimborso forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine per le persone equiparate ad un figlio a carico, purché queste risiedano per la maggior parte dell'anno nella sede di servizio del dipendente o in un perimetro definito, a seconda dei casi, in base alla situazione urbana e dei mezzi di trasporto.
3. Pur se figura fra i principi fondamentali del diritto comunitario, il principio generale della parità di trattamento si applica, secondo una giurisprudenza costante, solo a coloro che si trovino in situazioni identiche o comparabili.

Questa interpretazione, conforme alla lettera dell'art. 8, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto, viene suffragata dalla finalità di detta disposizione che mira a consentire al dipendente e alle persone a suo carico di recarsi, almeno una volta all'anno, nel luogo di origine del dipendente, al fine di mantenervi legami familiari, sociali e culturali. La possibilità per il dipendente di conservare rapporti personali con il luogo dei suoi principali interessi è infatti un principio generale del diritto del pubblico impiego europeo.

Lo Statuto intende così facilitare il viaggio di tutti i membri della famiglia, intesa

in senso ampio, che sono stati obbligati ad abbandonare il loro luogo di origine a causa dell'entrata in servizio del dipendente. In questa ottica, il rimborso delle spese di viaggio costituisce non già un assegno familiare, il cui scopo sarebbe quello di sgravare l'interessato dalle spese sostenute per persone equiparate ad un figlio a carico, bensì un pagamento destinato a compensare le spese che egli ha sostenuto nell'esercizio delle sue funzioni, come viene confermato dalla collocazione del succitato art. 8 nella sezione 3 dell'allegato VII, relativa alle condizioni d'applicazione del principio di base del rimborso di tali spese enunciato all'art. 71 dello Statuto.

L'amministrazione non disconosce tale principio subordinando, per le persone equiparate ad un figlio a carico, il rimborso forfettario delle spese di viaggio alla condizione che esse risiedano nella sede di servizio del dipendente, mentre questa condizione non è prescritta per i figli a carico. Infatti, i figli del dipendente, che fanno parte del nucleo familiare in senso stretto, e per i quali esiste una presunzione di coabitazione, non si trovano nelle stesse condizioni delle persone equiparate, le quali non appartengono se non alla famiglia in senso ampio.